

Statuto sociale della società  
Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A.

TITOLO PRIMO

**Art. 1. Denominazione sociale.**

1. La Società è una Società per Azioni, che, sotto la attuale denominazione "Distribuzione Elettrica Adriatica Società per Azioni" in forma abbreviata DEA S.p.A., è retta dal presente Statuto.

**Art. 2. Durata.**


1. La Società avrà la durata sino al 31 dicembre 2050.
2. L'assemblea potrà modificare la durata della società, anticipandola, prorogandola o portandola a tempo indeterminato. In questo caso l'assemblea delibera con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo.

**Art. 3. Sede.**

1. La Società ha sede in Osimo.
2. È attribuita alla competenza del Consiglio di Amministrazione l'istituzione o la soppressione sia in Italia che all'estero di sedi secondarie, succursali, rappresentanze, agenzie nonché il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. L'organo amministrativo potrà altresì trasferire l'indirizzo della Sede Legale nell'ambito del Comune in cui ha sede effettuando le comunicazioni ai sensi dell'art. 111 *ter* disp.att. Codice Civile.
3. Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società si intende eletto presso l'ultimo domicilio risultante dal Libro dei Soci; a tal fine dovrà essere annotata su tale libro ogni modifica di indirizzo comunicata per iscritto dai Soci.

**Art. 4. Oggetto sociale.**

1. La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
  - attività di *distribuzione dell'energia elettrica* che comprende le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica in alta, media e bassa tensione, affidate in concessione in un ambito territoriale di competenza all'impresa distributrice titolare della concessione, ovvero in sub-concessione dalla medesima, ivi comprese le operazioni fisiche di sospensione, riattivazione e distacco e le attività di natura commerciale connesse all'erogazione del servizio di distribuzione. Non rientrano nell'attività di distribuzione le operazioni di gestione, esercizio, manutenzione e sviluppo delle linee dirette.
  - attività di *misura dell'energia elettrica* che comprende le operazioni organizzative, di elaborazione, informatiche e telematiche, finalizzate alla determinazione, alla rilevazione, alla messa a disposizione e all'archiviazione del dato di misura validato dell'energia elettrica immessa e prelevata dalle reti di distribuzione, sia laddove la sorgente di tale dato è un dispositivo di misura, sia laddove la determinazione di tale dato è ottenuta anche convenzionalmente tramite l'applicazione di algoritmi numerici; inoltre comprende le operazioni connesse agli interventi sui misuratori conseguenti a modifiche contrattuali o gestioni del rapporto commerciale, che non richiedono la sostituzione del misuratore.
  - *le attività diverse* che comprendono, in via residuale, tutte le attività diverse da quelle elencate precedentemente, purché consentite, incluse i servizi prestati ad altre imprese ed enti ed in particolare inclusi quelli prestati ad altre imprese ed enti che rientrano nei settori del gas naturale e



dell'energia elettrica.

- per le parti delle stazioni elettriche connesse alla rete di trasmissione nazionale ricomprese nell'ambito delle reti di distribuzione e funzionali alla medesima rete di trasmissione, il distributore esercita, ai sensi dell'art. 5 (Obblighi e scopi specifici della convenzione) della Convenzione di

concessione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica in data 02/05/2001, le funzioni di cui all'art. 3 (Oggetto della convenzione), comma 2, lettere d) "l'esercizio degli impianti", e) "l'esecuzione degli interventi di manutenzione" ed f) "la realizzazione degli interventi di sviluppo", nel rispetto degli appositi contratti di servizio stipulati con la società Gestore della rete di Trasmissione nazionale.

2. Lo svolgimento delle suddette attività sarà effettuato tenuto conto delle regole di separazione funzionale per le imprese verticalmente integrate nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, le cui finalità sono:

- a) favorire lo sviluppo della concorrenza nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale;
- b) garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
- c) impedire discriminazioni nell'accesso e nell'uso delle informazioni commercialmente sensibili;
- d) impedire trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

A tale fine, l'attività di distribuzione dell'energia elettrica viene affidata ad un gestore indipendente, che garantisca il rispetto della normativa emanata dall'AEEGSI in materia di separazione funzionale.

3. La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

4. Inoltre potrà assumere e concedere rappresentanze e mandati, nonché interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere a favore di terzi.

5. Tutte le attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

6. In caso di istituzione del Gestore Indipendente in modalità derogata, ai sensi del Testo Integrato di Unbundling Funzionale (TIUF), il gestore indipendente esprime parere vincolante su tutte le decisioni dell'organo amministrativo dell'impresa che riguardano aspetti gestionali e organizzativi dell'attività di distribuzione di energia elettrica, nonché per l'approvazione del piano di sviluppo.

## **TITOLO SECONDO**

### **Art. 5. Capitale sociale.**

1. Il capitale sociale è di Euro 3.225.806 rappresentato da numero 3.225.806 azioni del valore nominale di un Euro e potrà essere aumentato una o più volte con le modalità di legge.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante conferimenti di beni in natura o crediti, con l'osservanza di quanto previsto dalle applicabili norme di legge.

### **Art. 6. Indivisibilità e comproprietà delle azioni e limiti al trasferimento di azioni.**

1. Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di una azione si applica l'art. 2347 Codice Civile.

### **Art. 7. Azioni e strumenti finanziari.**


1. Le azioni conferiscono uguali diritti ai loro possessori.
2. In deroga a quanto sopra, le azioni di proprietà del socio Astea S.p.A. hanno diritto di esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2351 comma 4° del codice civile, tre voti in tutte le deliberazioni delle assemblee della società.
3. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto maggiorato si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già nella titolarità di Astea S.p.A.
4. Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto maggiorato competa anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avevole diritto alla maggiorazione del voto (con conseguente conservazione del beneficio della maggiorazione voto doppio).
5. Qualsiasi modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggiorazione del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.
6. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote e/o percentuali del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto maggiorato eventualmente spettanti.
7. La società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi nella ripartizione degli utili, nella incidenza delle perdite e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società, con diritto di voto limitato alle sole Assemblee straordinarie.
8. Ogni categoria di azioni è costituita da titoli di uguale valore e di uguali diritti per i possessori. Con successive modifiche statutarie da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria si potranno comunque creare nuove categorie di azioni fornite di diritti diversificati, anche in relazione alla partecipazione delle perdite.
9. La società potrà altresì emettere, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria, azioni prive di diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti, purché nel loro insieme queste non eccedano la metà del capitale sociale.
10. La società potrà emettere, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea Straordinaria, azioni con diritti patrimoniali commisurati alla gestione di determinati settori dell'attività sociale.

#### **Art. 8. Nominatività delle azioni.**

1. Le azioni sociali sono nominative e rappresentate da certificati azionari, anche cumulativi.

#### **Art. 9. Obbligazioni ed obbligazioni convertibili; patrimoni destinati ad uno specifico affare; finanziamenti dei soci.**

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili ed altri strumenti finanziari, al portatore o nominative, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, spettando all'Organo Amministrativo la determinazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione.
2. La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli art. 2447 bis e seguenti Codice Civile. La delibera costitutiva è adottata dall'Organo Amministrativo e verbalizzata da notaio.
3. La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.
4. I versamenti soci fatti alla Società a qualsiasi titolo non saranno in alcun modo produttivi di interessi, salvo sia diversamente pattuito in forma scritta. Non si considerano sovravvenienze attive i versamenti fatti dai Soci e la rinuncia da parte dei Soci ai crediti, così



come previsto dalla vigente normativa fiscale.

5. Il credito dei Soci per finanziamento alla Società è intrasferibile separatamente dalla partecipazione.

6. Il trasferimento di una partecipazione societaria è comprensivo anche della successione nel relativo rapporto di versamento dei soci, sia esso ad integrazione od in conto aumento del capitale sociale; pertanto l'effettuata cessione comporterà, automaticamente per la Società, la sostituzione della parte cedente con la parte cessionaria, quale soggetto creditore, pro quota, dell'importo versato a tale titolo, nonché il conferimento di espresso mandato alla Società stessa di effettuare la relativa, conseguente, variazione contabile.

#### **Art. 10. Circolazione delle azioni.**

1. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione in sede di aumento del capitale sociale e di prelazione della parte di aumento di capitale che rimanga inoptata, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, avente ad oggetto o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti;

b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di costituzione di diritti reali di godimento sulla partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al titolare del diritto reale;

c) il trasferimento si intende avvenuto e quindi il diritto di prelazione si origina (con riguardo alla partecipazione nella presente società di titolarità di un'altra società) anche nel caso in cui venga ceduta la partecipazione di controllo della società socia della presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in detta partecipazione di controllo (come ad esempio per effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto controllo; in tal caso si intende che l'organo amministrativo della società socia della presente società abbia (o suoi aventi causa abbiano) concesso opzione agli altri soci della presente società (per il prezzo determinato con la procedura di arbitraggio di cui oltre) per l'acquisto della partecipazione o dei diritti di sua titolarità nella presente società, da esercitare entro 60 giorni dal giorno in cui siano avvenuti la cessione o i mutamenti di cui sopra; dalla medesima data si applica l'ultimo comma del presente articolo.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci, nonché del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;

b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

c) nei trasferimenti a società e/o ente pubblico controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società e/o ente pubblico che

controlla la società socia.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi in capo a chi esercita la prelazione si accresce il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia totale o parziale all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero sottoposto a prelazione, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.


7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione, a meno che non si intenda attivare la procedura di arbitraggio di cui oltre; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

8. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo ovvero inferiore al valore di mercato, ciascun socio può richiedere potrà richiedere l'applicazione della procedura prevista dai commi 24 e ss. del presente articolo, precisandosi che, ove la decisione dell'esperto:

- a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'esperto;
- b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'esperto, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

9. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'esperto, può revocare la propria proposta nel caso in cui l'esperto abbia stabilito un corrispettivo inferiore a quello proposto dal proponente. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

10. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i 15 - quindici - gior-



ni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'esperto) a tutti i soci.

11. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

12. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'esperto per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio dell'esperto, si fa comunque luogo per tutti alla procedura disciplinata dai commi 24 e ss. del presente articolo. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura indicata si intende pertanto come se non fosse stato effettuato e il socio che intenda esercitare la prelazione deve ripetere la propria comunicazione di esercizio del diritto di prelazione una volta compiuta la procedura di cui sopra.

13. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionario deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore di mercato della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore di mercato è da determinarsi mediante lo svolgimento di un procedimento disciplinato nei medesimi termini di cui sopra, al fine di stabilire il valore di mercato della partecipazione o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione.

14. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti (o scadenti entro i venti giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo), a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo.

15. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti (o scadono entro venti giorni dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione) a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

16. Per i casi in cui debba come sopra procedersi alla determinazione del valore di mercato della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione la redditività normalizzata e prospettica della società in ragione della disciplina regolatoria prevista dall'autorità regolatoria di settore applicabile, il valore attuale del suo patrimonio per come determinato ai fini regolatori e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione

nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e pure considerando che, ove si tratti di valutare una partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza" e viceversa con riguardo a una partecipazione da cui non derivi il controllo della società in una misura, in entrambi i casi, non superiore al 10 (dieci)%..

17. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di tutti i soci al trasferimento del diritto di voto al soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce pertanto il diritto di voto; il soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato il disposto del presente statuto in materia di diritto di prelazione.

18. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto disposto dal presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

19. Qualora il Socio Astea S.p.A. avesse intenzione di trasferire [intendendosi per trasferimento quanto definito al comma 1 lett. a) del presente articolo], in tutto o in parte, la propria partecipazione (intendendosi per tale quanto definito al comma 1 del presente articolo) a favore di un terzo, ed il Socio ASP s.r.l. abbia irrevocabilmente manifestato la propria intenzione di non esercitare il diritto di prelazione previsto dal presente articolo ovvero aver lasciato decorrere inutilmente il termine per il suo esercizio, il Socio Astea S.p.A. sarà obbligato a riconoscere al Socio ASP S.r.l. un diritto di co-vendita, ai termini e alle condizioni che seguono.

20. Il Socio Astea S.p.A. sarà obbligato a comunicare al Socio ASP S.r.l., a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la volontà di trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione al terzo ("Comunicazione di Trasferimento"), indicando le generalità del potenziale acquirente, il corrispettivo offerto o convenuto e i termini e le condizioni del trasferimento nonché la preventiva accettazione da parte del terzo all'adempimento del diritto di ASP s.r.l. di cui al punto successivo..

21. Il Socio ASP S.r.l. avrà il diritto (i) di trasferire al suddetto terzo tutta o parte della sua Partecipazione, in aggiunta a quella del Socio Astea S.p.A., ai medesimi termini e condizioni descritti nella Comunicazione di Trasferimento ovvero (ii) qualora il Socio Astea S.p.A. intenda trasferire la propria partecipazione (in tutto o in parte) al terzo, mediante un trasferimento diverso dalla compravendita, di vendere in valuta avente corso legale al suddetto terzo sempre tutta o parte della sua partecipazione ovvero trasferirla a tale terzo con le medesime modalità con le quali il Socio Astea S.p.A. intenda attuare il trasferimento ("Diritto di Co-vendita").

22. Resta inteso che il Diritto di Co-vendita potrà essere esercitato da parte del Socio ASP S.r.l. (i) qualora il trasferimento da parte del Socio Astea S.p.A. non determini la perdita della maggioranza del capitale sociale della società da parte del Socio Astea S.p.A., per una quota della partecipazione posseduta dal Socio ASP S.r.l. proporzionalmente pari alla Partecipazione oggetto del prospettato trasferimento da parte del Socio Astea S.p.A. rispetto all'intera Partecipazione posseduta dal medesimo Socio Astea S.p.A. nel capitale della società; ovvero (ii) qualora il trasferimento da parte del Socio Astea S.p.A. determini la perdita della maggioranza del capitale sociale della Società da parte dello stesso, (a) per l'intera partecipazione posseduta dal Socio ASP S.r.l., ovvero, a discrezione del Socio ASP S.r.l., (b) per una quota della Partecipazione posseduta dal Socio ASP S.r.l. proporzionalmente pari alla Parte-



cipazione oggetto del prospettato trasferimento da parte del Socio Astea S.p.A. rispetto all'intera partecipazione posseduta dal medesimo Socio Astea S.p.A. nel capitale della società.

23. Il Socio ASP S.r.l. potrà esercitare il Diritto di Co-vendita in ogni momento nei 30 (trenta) giorni a partire dalla data di ricezione della Comunicazione di Trasferimento, inviando al Socio Astea S.p.A., a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, apposita comunicazione nella quale dovrà anche indicare: (i) qualora il Socio Astea S.p.A. intenda trasferire la propria partecipazione al terzo mediante un trasferimento diverso dalla compravendita, se intende vendere in valuta avente corso legale la propria partecipazione al suddetto terzo ovvero trasferirla a tale terzo con le medesime modalità con le quali il Socio Astea S.p.A. intenda attuare il trasferimento, e (ii) nell'ipotesi di cui al precedente comma 22.(ii), la Partecipazione del Socio ASP S.r.l. in relazione alla quale il Diritto di Co-vendita deve intendersi esercitato.

24. Qualora, in ragione delle modalità con le quali il Socio Astea S.p.A. intenda attuare il trasferimento, la Comunicazione di Trasferimento dovesse contenere l'indicazione che il trasferimento avverrà per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, il valore della partecipazione del Socio ASP S.r.l. oggetto del Diritto di Co-vendita (ai fini dell'eventuale relativa compravendita a seguito dell'esercizio del Diritto di Co-Vendita) sarà concordato per iscritto tra le parti coinvolte ovvero, in mancanza di accordo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della Comunicazione di Trasferimento, sarà pari al pro quota del valore di mercato della partecipazione di ASP (determinato applicando quanto indicato al precedente comma 16 del presente articolo) S.r.l. così come determinato da un arbitratore costituito da una società di revisione o una banca d'affari di primario standing nazionale ("Esperto") scelta con le seguenti modalità: il Socio ASP S.r.l. dovrà proporre una rosa di 3 (tre) primarie banche d'affari o società di revisione e il Socio Astea S.p.A. dovrà indicare - nell'ambito di tale rosa - il nominativo prescelto entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della lettera contenente tale rosa; qualora non venga indicato il nominativo nei tempi sopra previsti, l'Esperto sarà indicato dal Socio ASP S.r.l. scegliendolo all'interno della predetta rosa.

25. L'Esperto dovrà rendere la sua determinazione del valore di mercato (per come sopra definito) entro 30 (trenta) giorni dal giorno dell'accettazione dell'incarico ed inviarla ai soci. La determinazione dell'Esperto sarà vincolante e definitiva per le parti coinvolte. Le spese dell'Esperto sono a carico delle parti della procedura di arbitraggio in proporzione alla partecipazione detenuta nella società.

26. Nell'ipotesi di cui al presente articolo, il termine per l'invio della comunicazione di esercizio del Diritto di Co-vendita di cui al precedente comma 23 del presente articolo, sarà da intendersi automaticamente prorogato sino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla data in cui il Socio ASP S.r.l. abbia ricevuto la determinazione del valore di mercato dell'Esperto.

27. In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita, la partecipazione del Socio ASP S.r.l. in relazione alla quale tale diritto sia stato esercitato dovrà essere trasferita per il corrispettivo proporzionalmente pari a quello offerto al Socio Astea S.p.A. dal terzo e indicato nella Comunicazione di Trasferimento, e la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovranno avvenire contestualmente al trasferimento della partecipazione del Socio Astea S.p.A. cui la Comunicazione di Trasferimento si riferisce, ai medesimi termini e condizioni e con le medesime modalità.

28. In caso di mancato esercizio del Diritto di Co-vendita da parte del Socio ASP S.r.l., il Socio Astea S.p.A. sarà libero di trasferire la sua partecipazione cui la Comunicazione di Trasferimento si riferisce entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per l'esercizio del Diritto di Co-vendita, e ai medesimi termini e condizioni ivi previsti; decorso tale termine, il Socio Astea S.p.A. sarà obbligato a ripetere la procedura di cui al presente articolo.



## TITOLO TERZO

### Art. 11. Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci.

### Art. 12. Convocazione dell'assemblea.

1. L'Assemblea è convocata secondo le norme di legge o nella sede sociale o altrove purché in Italia o in altro Stato dell'Unione europea.

2. L'avviso di convocazione viene pubblicato, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "Il corriere adriatico".

3. L'assemblea può essere altresì convocata con avviso comunicato ai Soci con lettera raccomandata, o mediante qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza.

### Art. 13. Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

2. La convocazione potrà avvenire entro 180 giorni qualora la Società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, con obbligo dell'Organo Amministrativo di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile.

3. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

4. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

5. L'assemblea ordinaria, in prima ed in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

### Art. 14. Assemblea straordinaria.

1. Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- a) le modifiche allo statuto;
- b) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

2. Fatte salve le eccezioni previste dal comma che segue, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che nelle successive convocazioni con le maggioranze di legge.

3. Per le deliberazioni relative alla: (i) modificazione dell'oggetto sociale della società e (ii) alle modifiche dell'art. 34 commi da 7 a 14 e (iii) le modifiche dell'art. 10 del presente statuto, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole del 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale con esclusione del voto plurimo.

### Art. 15. Intervento e rappresentanza in assemblea.

1. Per l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

2. Chi interviene in Assemblea deve, a richiesta del Presidente o dei suoi incaricati, provare la propria identità e, nel caso di rappresentante di Società o enti, i propri poteri.

### Art. 16. Presidenza dell'assemblea.

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, e se esistono o sono presenti Amministratori Delegati, dal più anziano di essi. In mancanza delle persone sopraindicate l'Assemblea è presieduta dalla persona al momento eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

2. Spettano al Presidente dell'Assemblea le funzioni allo stesso attribuite dalla legge.

3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

### Art. 17. Costituzione dell'assemblea.

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli 13 e 14, per la costituzione delle Assemblee di qualsiasi tipo e per la validità delle loro deliberazioni valgono le norme di legge, richiamato, per quanto riguarda la nomina degli amministratori il successivo articolo 21 e per quanto riguarda il Collegio Sindacale, il successivo articolo 34.

**Art. 18. successive convocazioni.**

1. Le Assemblee, oltre che in prima e seconda convocazione, possono essere tenute in terza convocazione ed anche in convocazioni successive.

**Art. 19. Verbali di assemblea e svolgimento dei lavori assembleari.**

1. I verbali delle Assemblee sono redatti in conformità al disposto dell'articolo 2375 del Codice Civile e delle altre disposizioni vigenti.

2. Nel caso che la verbalizzazione non avvenga a mezzo di notaio, l'Assemblea elegge con i voti della maggioranza dei presenti un Segretario, scelto anche tra persone estranee alla Società, che assista il Presidente nelle sue funzioni.

3. Il verbale dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

4. Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'Assemblea ;
- b) l'identità dei partecipanti e il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle operazioni;
- d) l'identità dei votanti con l'indicazione se abbiano votato a favore, contro, o se si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

5. Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

6. L'assemblea deve svolgersi con modalità tali per cui tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

7. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, con le seguenti modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale:

- f) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- g) sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- h) sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- i) sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- j) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario, se nominato.

8. In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

**Art. 20. Estratti o copie dei verbali di assemblea.**

1. Le copie e gli estratti dei verbali sono certificati dal Presidente o da Notaio.

## TITOLO QUARTO

### Art. 21. Amministrazione.

1. La Società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in occasione della nomina:
  - a) da un Amministratore Unico al quale spetterà la rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio;
  - b) da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, i quali durano in carica per il tempo stabilito dalla delibera di nomina e comunque per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
2. Gli Amministratori sono rieleggibili.
3. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero di cinque ciascuno abbinato a un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. La lista dei candidati presentata dal socio Astea S.p.A. dovrà essere predisposta nel modo che segue; i candidati elencati progressivamente al primo, secondo e terzo posto della lista dovranno essere indicati dal presidente di Astea S.p.A. ovvero dal componente del consiglio di amministrazione di Astea S.p.A. nominato dal Comune di Osimo, il candidato elencato progressivamente al quarto posto nella lista presentata da Astea S.p.A. dovrà essere indicato da uno degli amministratori di Astea S.p.A. nominati dal Comune di Recanati e, infine, il quinto candidato incluso nella lista presentata da Astea S.p.A. dovrà essere indicato da uno degli amministratori di Astea S.p.A. nominato dal Consorzio GPO. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari, da soli o insieme ad altri soci, della quota di partecipazione nel capitale sociale pari al 10% del capitale sociale. Le liste sono presentate 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare la nomina del consiglio di amministrazione
4. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.
5. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione degli Amministratori si procederà come segue: dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno; - il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.
6. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.
7. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero di cinque candidati indicati nella lista suddetta.
8. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previste dalla legge e dai regolamenti.

9. Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modalità di cui al comma precedente nel rispetto da parte di Astea S.p.A. dei vincoli di designazione del candidato da eleggere previsti dal precedente comma 3 del presente articolo in relazione al componente del consiglio di amministrazione di cui si deve provvedere alla sostituzione; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

12. L'assemblea e/o il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche nell'ambito dei propri componenti del consiglio di amministrazione. L'organo che delibera la nomina, nei limiti consentiti dalla legge, delibera altresì in materia di revoca o licenziamento, remunerazione, sanzioni, durata dell'incarico e qualsiasi altro aspetto relativo al rapporto di lavoro del Direttore Generale.

#### **Art. 22. Presidente del consiglio di amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno un Presidente.

#### **Art. 23. Compensi**

1. I compensi spettanti all'Organo Amministrativo sono determinati dalla Assemblea e restano validi sino a diversa deliberazione. Agli Amministratori spetta pure il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

2. Il compenso agli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

#### **Art. 24. Riunioni del consiglio di amministrazione.**

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione dovranno tenersi con periodicità almeno trimestrale, ed in esse ciascun Amministratore riferirà per le funzioni ad esso rispettivamente delegate e/o comunque da esso svolte. In caso di assenza di tutti i Sindaci Effettivi, l'informazione al Collegio si realizza mediante il tempestivo invio del verbale della seduta. L'informazione del Collegio Sindacale, ai sensi di legge, verrà tratta mediante partecipazione del Collegio Sindacale alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro sociale.

#### **Art. 25. Deliberazioni del consiglio di amministrazione.**

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, nella sede legale o altrove purché in Italia, coordinandone i lavori e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori, ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva richiesta da un Amministratore delegato o da due Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale e negli altri casi previsti dalla legge.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente l'adunanza è presieduta dal Vice Presidente, ove nominato, o, in mancanza, dall'Amministratore più anziano di età.

4. Il Presidente fissa l'ordine del giorno della riunione ed invia la convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti da trattare almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite, alternativamente, raccomandata, telex, telefax, posta elettronica o telegramma, salvi i casi di urgenza per i quali la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.

#### **Art. 26. Quorum deliberativi del consiglio di amministrazione.**

1. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza dei membri presenti.

2. Dovranno essere assunte con il voto unanime di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative a: (i) assunzione e dismissione di partecipazioni in società e/o Consorzi superiori all'importo di Euro 3.500.000 (Euro tremilionicinquecentomila virgola zero zero); (ii) partecipazione a gare per la gestione di servizi pubblici che importino impegni, anche di firma, per importi superiori ad Euro 2.000.000 (Euro duemilioni virgola zero zero); (iii) assunzione di finanziamenti a medio lungo termine per importi superiori ad Euro 3.000.000 (Euro tremilioni virgola zero zero); (iv) approvazione piani degli investimenti per importi superiori a Euro 500.000 (Euro cinquecentomila); (v) approvazione di schemi di contratto tra eventuali società patrimoniali e società di gestione di servizi.

#### **Art. 27. Divieto di rappresentanza.**

1. Nelle adunanze del Consiglio il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### **Art. 28. Verbalizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.**

1. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare mediante processo verbale trascritto nel libro prescritto dall'art. 2421, n. 4 del Codice Civile, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 29. Copie dei verbali del consiglio di amministrazione.**

1. Le copie sono certificate dal Presidente o da Notaio.

#### **Art. 30. Poteri di gestione dell'Organo Amministrativo.**

1. Spettano all'Organo Amministrativo tutti i più ampi poteri necessari e richiesti per l'attuazione dell'oggetto sociale e per la gestione dell'intera azienda, escluso unicamente ciò che per legge e per le disposizioni del presente Statuto è riservato all'Assemblea.

2. Sono attribuite altresì alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i poteri di gestione dallo stesso consiglio determinati ad un Amministratore Delegato, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile.

4. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione, a scadenze trimestrali, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

5. Ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati che in Consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

#### **Art. 31. Attuazione dell'oggetto sociale e informativa all'assemblea.**

1. L'Organo Amministrativo, cui sono affidati i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, delibera e provvede su tutto ciò che occorre in relazione all'oggetto sociale senza limitazione alcuna, escluso unicamente ciò che per legge e per le disposizioni del presente Statuto è riservato all'Assemblea.

2. L'Organo Amministrativo, informa annualmente l'assemblea del contenuto del piano previsione e del consuntivo degli investimenti effettuati dalla Società.

#### **Art. 32. Rappresentanza legale.**

1. La rappresentanza legale della Società e l'uso della firma sociale nei confronti dei terzi ed in giudizio spetta al Presidente o all'Amministratore Unico se nominato; spettano anche a quegli altri Amministratori ai quali siano delegati poteri nei limiti dei poteri così delegati.

**Art. 33. Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.**

1. Ove necessario ai sensi di legge, la durata della carica del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili è stabilita a tempo indeterminato fino a dimissioni o revoca da parte del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico ovvero fino al verificarsi di ogni altra causa che ne comporti la cessazione.

2. In caso di cessazione della carica per qualsiasi ragione, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico nomina senza indugio un nuovo Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede affinché al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili siano conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuitigli. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia di amministrazione, controllo, contabilità, bilancio nonché informativa contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo nella Società o in imprese alla stessa comparabili.

**TITOLO QUINTO**

**Art. 34. Collegio sindacale.**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

2. I Sindaci sono eletti dall'Assemblea la quale nomina anche il Presidente del Collegio Sindacale, restano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; peraltro la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

3. I Sindaci sono rieleggibili.

4. La retribuzione annuale dei Sindaci Effettivi è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

5. Quale requisito di professionalità, i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e di Sindaco Supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; gli stessi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente.

6. La carica di Sindaco della Società è soggetta alle ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge nonché alle norme di legge ed alle disposizioni di regolamentari adottate dalle competenti autorità anche di settore.

7. La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dai Soci, con la procedura qui di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente. Le liste contengono un numero di candidati da eleggere almeno pari a due, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Sono esentate dal rispetto di tale vincolo le liste che presentino un numero di candidati inferiore a 3 (tre).

8. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano al momento della presentazione delle liste complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assem-

blea ordin  
9. Og  
zione di c  
sentate. I  
modo ch  
ti progre  
gli ammi  
10. L  
essere d  
ti di qua  
almeno  
Entro il  
ni con l  
pria res  
legge, i  
i mem  
control  
statuiz  
non pr  
11.  
nell'or  
no si  
Il terz  
vame  
più e  
parità  
spett  
Nel  
gene  
all'u  
tuitc  
sim  
gen  
mer  
ind  
12.  
ner  
rap  
La  
di  
le  
te  
za  
p  
ri

blea ordinaria.

9. Ogni Socio può presentare, o concorrere a presentare, una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto del Socio rispetto ad alcuna delle liste presentate. La lista dei candidati presentata dal socio Astea S.p.A. dovrà essere predisposta nel modo che segue; i candidati alla carica di sindaci effettivi (e di un sindaco supplente) elencati progressivamente al primo, secondo posto della lista dovranno essere indicati da uno degli amministratori di Astea S.p.A. nominati dal Comune di Recanati.

10. Le liste sottoscritte dai Soci che le hanno presentate, a pena di decadenza, dovranno essere depositate, unitamente ad una dichiarazione attestante l'assenza di patti o collegamenti di qualsiasi genere con altri Soci che abbiano presentato altre liste, presso la sede sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea; Entro il termine fissato per il deposito delle liste, dovranno essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla legge per i membri del Collegio Sindacale e forniscono l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra o che non include candidati di genere diverso o è considerata come non presentata. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

11. Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dai Soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente, di cui almeno un sindaco effettivo del genere meno rappresentato. Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il secondo quoziente più elevato, di cui almeno un sindaco supplente del genere meno rappresentato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Nel caso non risulti eletto il numero minimo di sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato, il candidato del genere maggiormente rappresentato collocato all'ultimo posto nella graduatoria dei candidati risultati eletti dalla lista più votata sarà sostituito dal candidato del genere meno rappresentato risultato primo tra i non eletti della medesima lista e così a seguire fino a concorrenza del numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato. Qualora anche applicando tale criterio continui a mancare il numero minimo di sindaci appartenenti al genere meno rappresentato, il criterio di sostituzione indicato si applicherà alle liste di minoranza, partendo da quella più votata.

12. In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi. La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, sarà effettuata dall'assemblea con le maggioranze previste dalle disposizioni di legge, tra i nominativi indicati dai medesimi azionisti presentatori della lista alla quale apparteneva il Sindaco cessato dall'incarico, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio fra generi; ove ciò non sia possibile, l'assemblea dovrà provvedere alla sostituzione con le maggioranze di legge, nel rispetto dell'equilibrio fra generi previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

#### **Art. 35. Revisione legale dei conti.**

1. La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione o da un Revisore unico, in base alla deliberazione assembleare di nomina, ai sensi delle norme legislative vigenti.

## TITOLO SESTO

### Art. 36. Durata degli esercizi sociali.

1. L'esercizio sociale comincia col primo gennaio e termina col trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale.

## TITOLO SETTIMO

### Art. 37. Utili di esercizio.

1. Dagli utili viene anzitutto prelevata la quota da assegnarsi, per disposizione di legge, alla riserva legale. L'ammontare restante, dopo tale prelevamento, verrà assegnato, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, alle azioni.

2. Ciascuno dei soci individualmente può, con propria dichiarazione a verbale dell'assemblea che ne ha deliberato la distribuzione, destinare, in tutto o in parte gli utili ad esso distribuibili ad apposita riserva personale del socio che ne ha richiesto la costituzione. La riserva personale così costituita potrà essere incrementata anche da apporti spontanei del socio. La predetta riserva dovrà: (i) conservare la natura di riserva personale anche in caso di vicende modificative del contratto di società (quali, a titolo di esempio, fusione, scissione, trasformazione); (ii) essere attribuita al nuovo socio nel caso di trasferimento (per come definito all'articolo 10 del presente Statuto) delle azioni ovvero (iii) assegnate il controvalore nominale in moneta legale al socio che ha costituito la riserva personale in caso di recesso e/o liquidazione od altre vicende estintive del rapporto sociale.

## TITOLO OTTAVO

### Art. 38. Scioglimento e liquidazione.

1. Per lo scioglimento e la liquidazione della Società si applicheranno le norme di legge.

### Art. 39. Arbitrato.

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbitrato. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Ancona. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto  
FIRMATI: Luciano Salvatore Maria Castiglione - Fabio Marchetti - Gianluca Pierpaoli - Andrea Scoccianti Notaio -----

Copia conforme all' originale firmato ai sensi di

legge costituita da n. 62 (Sessantadue)

pagine che si rilascia unicamente per quegli usi

per cui la Legge prescrive la carta esente da bollo.

Osimo, 12 GEN. 2016